



COMUNE DI LATINA

Servizio Ambiente

- Ufficio Demanio Marittimo -

Via Cervone, n. 2 04100 Latina Tel. 0773.6521 fax 0773.414077 P.IVA 00097020598

www.comune.latina.it

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento dei servizi balneari indispensabili per la tutela dell'incolumità pubblica sulle spiagge libere del territorio comunale. Periodo stagione balneare anno 2013.

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi balneari indispensabili per la tutela dell'incolumità pubblica, di seguito specificati:

- servizio di assistenza e salvataggio bagnanti nei tratti di arenile libero, con postazioni mobili;
- gestione tecnica della segnaletica di sicurezza balneare.

ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi dovranno essere eseguiti nel Comune di Latina.

ART. 3 - DURATA

La durata del servizio, per il periodo della stagione balneare 2013, è di mesi 3 a decorrere dalla data di aggiudicazione dei servizi e comunque sino al 30 settembre 2013.

ART. 4 - AMMONTARE

L'importo complessivo del servizio, IVA esclusa, ammonta ad € 82.644,63.

ART. 5 - CARATTERISTICHE MINIMALI DEI SERVIZI

SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO BAGNANTI SULLE POSTAZIONI MOBILI

Periodo

Dal 29 Giugno 2013 al 29 Settembre 2013.

Descrizione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto su n° 7 (sette) postazioni la cui localizzazione sui tratti di arenile libero è stabilita dall'Ufficio comunale competente.

Il servizio dovrà essere espletato con le seguenti modalità:

- ◆ Postazioni di avvistamento a terra complete di bandiere di segnalazione, dotate di ombrellone e sedia tipo regista, aventi competenza per territorio di arenile e relativo settore marino fronte spiaggia;
- ◆ Ogni postazione sarà presieduta da un Bagnino di salvataggio in possesso di regolare brevetto in corso di validità abilitante al servizio della professione, rilasciato dalla Società di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) o dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla M.I.P o altresì titolo equipollente rilasciato dalla Comunità Europea. Essa sarà corredata da manifesti riguardanti l'orario del servizio di salvamento a mare, i numeri telefonici di emergenza e di pubblica utilità e dalla Ordinanza Balneare competente per territorio.
- ◆ Ogni Bagnino di salvataggio avrà competenza per il fronte mare della postazione stabilito dall'Ordinanza di sicurezza balneare n. 64/2013 del 16.05.2013 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ed avrà in dotazione l'attrezzatura prescritta dalla stessa.

Ogni assistente bagnanti deve essere dotato di divisa (costume da bagno, maglietta e cappello) con il visual "Comune di Latina – Salvataggio e sorveglianza balneare".

Orario di svolgimento del servizio: In conformità a quanto stabilito dall'Ordinanza balneare n. 26/AMB del 29/05/2013 emanata dal Comune di Latina, il servizio di salvataggio deve essere garantito tutti i giorni, compresi i festivi, secondo modalità ed orario stabiliti nella stessa.

GESTIONE TECNICA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA BALNEARE

Periodo

Dal 29 Giugno 2013 al 30 Settembre 2013.

Descrizione del servizio

Gli addetti al servizio devono provvedere ad effettuare quotidianamente il controllo sulla permanenza della segnaletica installata e, nel caso, provvedere all'immediata segnalazione in ordine ad eventuali danni o sottrazione della stessa.

ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE

Al fine di consentire un efficace coordinamento di tutti i servizi da attivare nel corso del periodo di gestione del servizio, l'appaltatore è tenuto a designare un Responsabile con compiti di coordinamento degli addetti al servizio, che deve essere reperibile in qualsiasi momento, anche fuori dell'orario di servizio. A tal fine l'appaltatore dovrà fornire il nominativo dell'incaricato ed il numero di telefono di pronta reperibilità. Il suddetto incaricato è inoltre la persona con la quale l'Amministrazione comunale e la Capitaneria di Porto si rapportano in merito ad ogni questione relativa al funzionamento del servizio affidato.

Il servizio dovrà essere svolto - anche nei giorni festivi - secondo modalità ed orario stabiliti nella Ordinanza balneare n. 26/AMB del 29.05.2013 emanata dal Comune di Latina.

Durante tale orario deve essere garantito, in via continuativa, il servizio di assistenza e sorveglianza con scrupolosa osservanza delle modalità prescritte dalle ordinanze balneari dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

In caso di situazioni di rischio per la balneazione, derivanti da condizioni del mare particolarmente avverse o di altre circostanze non legate a fattori meteorologici, dovranno essere issate, sugli appositi pennoni, delle bandiere rosse, fermo peraltro l'obbligo di garantire il servizio di salvataggio con le modalità prescritte.

In presenza di situazioni gravi o di apparente gravità e comunque tali da far ritenere opportuno l'intervento di personale specializzato, allertare immediatamente il servizio 118 e la Capitaneria di Porto e le forze dell'ordine se necessario.

ART. 7 – ORGANIZZAZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di personale per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a coprire il servizio in modo pieno ed efficiente come richiesto dal presente capitolato ed anche per fare fronte ad esigenze eccezionali.

I servizi in appalto dovranno essere svolti in modo continuativo con tutto il personale necessario.

L'Operatore economico dovrà essere quindi in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi.

Sono a carico della ditta i contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi dovuti per il personale in servizio e che la regolarità di tali adempimenti deve essere dimostrata in occasione di ciascun pagamento per le prestazioni richieste.

L'Operatore economico aggiudicatario si obbliga ad effettuare nei confronti dei propri lavoratori occupati nelle prestazioni di cui al presente capitolato e per l'intera durata del servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale collettivo di lavoro vigente alla data dell'offerta, e, per le cooperative sociali, quelle previste dalle disposizioni di riferimento.

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni controversia, presente e futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Operatore economico e dipendenti.

ART. 8 SORVEGLIANZA

L'aggiudicatario esercita la sorveglianza necessaria a garantire la scrupolosa osservanza delle norme di comportamento (compresi ove previsti i divieti) prescritte dalle ordinanze vigenti della Capitaneria di Porto – Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina e più in generale delle norme di corretta e civile convivenza tra le persone.

In tutti i casi in cui si verificano incidenti di qualsiasi natura, risse tra bagnanti o altre situazioni di turbativa dell'ordine pubblico, il personale di assistenza bagnanti è tenuto a chiedere l'immediato intervento delle forze dell'ordine.

ART. 9 - INVARIABILITA' DEI PREZZI

I prezzi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del presente capitolato, si intendono accettati dalla ditta in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo del contratto ed indipendenti da qualsiasi volontà. La ditta pertanto ha l'obbligo di condurre a termine il servizio, anche se durante il corso della stessa dovesse intervenire variazione di prezzi di tutta o di parte della prestazione.

ART. 10 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

La ditta non potrà in ogni caso sospendere il servizio di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Di contro, l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere l'utilizzo dei servizi per ragioni di opportunità e/o quando circostanze particolari lo richiedano, senza che la ditta possa pretendere maggiori oneri.

ART. 11 - VARIAZIONI AI SERVIZI

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nel corso della durata del servizio, tutte quelle varianti, qualitative e quantitative, che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia del servizio, senza che la ditta possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabilite dal presente capitolato d'appalto. Di contro, la ditta non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benessere del Responsabile del servizio, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese della ditta, salvo il risarcimento dell'eventuale danno alla Amministrazione appaltante.

ART. 12 – SICUREZZA DEI LAVORATORI. DANNI A PERSONE E COSE

L'Operatore economico aggiudicatario è tenuto ad adottare tutte le cautele e i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità e la vita delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, ed evitare danni alle attrezzature fisse e mobili.

Ogni responsabilità nel caso di infortuni e/o danni a persone o cose, ricadrà sull'Operatore economico, restando completamente manlevata l'Amministrazione appaltante.

L'Operatore economico aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'Operatore economico gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

E' pertanto a carico dell'Operatore economico l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto.

L'Operatore economico è tenuto, prima dell'avvio del servizio, e comunque entro la data di stipula del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a dotarsi di apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente appalto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che venissero arrecati dal personale nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori ad euro 1.000.000,00 per ogni sinistro o per persona.

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.

L'Amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione.

L'Operatore economico aggiudicatario solleva l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.

Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere, a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico è tenuto a presentare cauzione definitiva dell'importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di aggiudicazione, al netto di IVA, da prestare nelle forme e con le modalità previste dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006.

La cauzione potrà versarsi in numerario presso la Tesoreria comunale, ovvero a mezzo fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. Nel caso la cauzione venga prestata tramite polizza, il documento dovrà prevedere espressamente l'esclusione del beneficio della preventiva escussione dell'Operatore economico obbligato e pertanto il fidejussore dovrà provvedere al pagamento del danno entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Comune di Latina.

La cauzione verrà restituita ad avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione del servizio prestato.

ART. 14 – DECORRENZA DEL SERVIZIO E PROVVEDIMENTI PER L'INTERRUZIONE

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblica utilità e pertanto non può essere sospeso, salvo i casi di forza maggiore.

L'ingiustificata interruzione del servizio costituisce titolo, a tutti gli effetti, per la risoluzione del contratto, fatti salvi i danni derivanti al Comune per maggiori oneri o per altre cause.

ART. 15 – FINANZIAMENTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le somme necessarie alla copertura dei costi del servizio sono imputate nei fondi ordinari del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013.

L'appalto è da intendersi "a corpo".

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni onere inerente la prestazione di che trattasi, come indicata dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

La misura della prestazione non è impegnativa per l'Amministrazione committente, la quale si riserva la facoltà di apportare al servizio, in caso di necessità, tutte le variazioni in aumento e/o in diminuzione consentite dalla vigente legislazione.

L'Operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere, a sue spese, agli oneri ed obblighi tutti imposti dal presente capitolato, ritenendosi ogni corrispettivo per gli stessi compreso nel prezzo d'appalto.

Il corrispettivo stabilito per i servizi contrattualizzati verrà erogato in rate mensili posticipate, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale, previa verifica di regolare esecuzione dei servizi, da parte del competente Ufficio Demanio Marittimo.

Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a trasmettere al termine di ogni mese, una relazione di attività nella quale viene specificata la modalità di gestione dei servizi affidati, corredata dell'elenco nominativo del personale impiegato, dell'attestazione di correntezza contributiva, di polizza assicurativa e di ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.

ART. 16 – INADEMPIMENTI, SANZIONI, CONTESTAZIONI E REVOCA

Fatte salve le responsabilità civili e penali, per ogni inadempienza contestata sarà applicata una penale variabile, secondo la gravità, dallo 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) fino al 10% (diecipercento) del corrispettivo complessivo, da decurtarsi dal corrispettivo stabilito al precedente punto 4, ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio Ambiente – Ufficio Demanio Marittimo.

Per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nell'attivazione, interruzione e/o sospensione del servizio di assistenza e salvataggio bagnanti (postazioni mobili) sarà applicata una penale pari a € 200,00 da decurtarsi dal corrispettivo di cui al precedente art. 4, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni subiti o subendi dall'Amministrazione.

Ai fini dell'accertamento delle inadempienze, l'Amministrazione potrà avvalersi di personale dipendente del Servizio Ambiente e del Corpo di Polizia Municipale.

Le contestazioni degli addebiti per comportamenti inadempienti saranno formalizzate al Soggetto affidatario con nota del Dirigente del Servizio Ambiente, comunicata a mezzo fax e notificata a mezzo raccomandata A.R. alla sede domiciliare dichiarata.

Entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della nota dirigenziale di contestazione degli addebiti, il Soggetto affidatario potrà far pervenire, a mezzo lettera A.R. indirizzata al Dirigente del Servizio Ambiente – Ufficio Demanio Marittimo, eventuali memorie e controdeduzioni giustificative della propria condotta.

Entro giorni 10 (dieci) dal ricevimento delle eventuali memorie e controdeduzioni di parte, il Dirigente del Servizio Ambiente comunicherà al Soggetto affidatario le conclusive determinazioni dell'Amministrazione, mediante comunicazione notificata a mezzo raccomandata A.R. alla sede domiciliare.

La pendenza del procedimento contenzioso di cui al presente articolo produce effetti sospensivi del termine di esigibilità del corrispettivo.

Fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni subiti o subendi, il Comune di Latina qualora accerti, con le modalità di cui ai punti precedenti, l'inadempimento, anche parziale, nella esecuzione della prestazione dei servizi di assistenza e salvataggio balneare, da parte del Soggetto affidatario per n. 3 (tre) volte consecutive nel corso di ciascuna stagione balneare, si riserva di dichiarare, senza obbligo di diffida formale, la risoluzione di diritto del contratto, riconoscendo la sola quota di corrispettivo maturata da giustificarsi con idonea documentazione.

Il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 del Codice Civile, sostituire direttamente o tramite terzi l'affidatario per l'esecuzione dei servizi, fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso affidatario.

Il Comune potrà revocare l'affidamento dei servizi qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse, fatto salvo il riconoscimento al Soggetto affidatario delle quote di corrispettivo eventualmente maturate oltre ad altri oneri documentati e ritenuti dovuti tra le parti.

ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sottoscritto tra il Comune di Latina e il Soggetto affidatario si intenderà altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del codice civile qualora si accertino ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto affidatario, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune, o gravi violazioni di disposizioni normative al rispetto delle quali il Soggetto affidatario è tenuto.

Oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti, l'Operatore economico incorrerà nella risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C. e seguenti, da pronunciarsi da parte del Dirigente del Servizio Ambiente, nei seguenti casi:

- ◆ Ingiustificato ritardo ad iniziare il servizio oltre il 5° giorno dalla data prevista;
- ◆ Gravi e frequenti infrazioni agli obblighi contrattuali, in seguito a diffida scritta da adempiere da parte dell'Amministrazione;
- ◆ Ingiustificata sospensione del servizio per più di 48 ore;
- ◆ Quando l'operatore economico si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Operatore economico, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Resta salvo, per l'Amministrazione comunale, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Le parti dichiarano e riconoscono che per qualsiasi controversia di qualunque natura che dovesse insorgere in ordine al contratto, è competente il Foro di Latina, con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 19 – RINVIO AD ALTRE FONTI

Per tutto quanto non previsto e convenuto nel presente capitolato, si rinvia a quanto disposto in materia dal vigente codice civile e dalle leggi in materia di appalti pubblici.

Il Dirigente
Dott.ssa Grazia De Simone